



CITTA' DI CHIARAVALLE CENTRALE

(Provincia di Catanzaro)

Via Salita Castello snc – 88064 Chiaravalle Centrale – P.I. 00320090798

Tel. 0967/91031 – Fax 0967/92211

www.comune.chiaravallecentrale.cz.it – PEC: comunechiaravallecentrale@asmepec.it

Ord. N. 37/R.O.

Oggetto: Disposizioni relative alla conduzione dei cani nonché all'obbligo di rimozione delle deiezioni canine in luoghi di pubblico transito, a tutela dell'igiene pubblica.

IL SINDACO

Considerato che è stata recentemente ravvisata la frequente e diffusa presenza di deiezioni canine sul suolo comunale, in particolare sul sedime delle pubbliche vie e piazze, sui marciapiedi destinati alla circolazione pedonale, nelle aiuole e aree adibite a verde pubblico, nei luoghi destinati alla ricreazione e allo svago anche dei bambini;

Considerato altresì, che in molti casi nei suddetti luoghi pubblici i cani vengono lasciati liberi e incustoditi;

Preso atto che la presenza delle deiezioni solide e liquide di animali sul suolo pubblico, oltre che minare il decoro della città, può comportare rischi per la salute pubblica, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali i bambini;

Preso atto, altresì, che il girovagare dei cani liberi senza guinzaglio può comportare il pregiudizio oltre che della vivibilità delle aree stesse anche della sicurezza dei frequentatori;

Considerato che per tali circostanze giungono da parte di cittadini sempre più numerose rimostranze e reclami;

Considerato che ai sensi della vigente normativa generale i proprietari di animali sono responsabili per i danni da essi arrecati ai terzi e alla collettività comunale;

Ritenuto, pertanto, necessario, per quanto di competenza, e fatte salve le norme regionali e nazionale che disciplinano la materia, di richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto di alcune regole di condotta per la conduzione dei cani nei luoghi pubblici ed in quelli aperti al pubblico, che garantiscano, al tempo stesso, la tutela dell'ambiente, la pulizia e l'igiene di tutti i luoghi del paese aperti al pubblico, l'incolumità delle persone, il benessere dei cani, il diritto dei proprietari di avere con sé il proprio animale e la pacifica convivenza tra cittadini ed i cani detenuti da parte di questi;

Ritenuto, altresì, che i detentori di cani possono trovare, con facilità, valide alternative per garantire il loro benessere e così soddisfare le loro esigenze di movimento e di svago;

Ravvisati i seri motivi di urgenza per intervenire con ordinanza quale rappresentante della comunità locale nello stato di emergenza di igiene pubblica, a carattere esclusivamente locale, in cui versa lo stato dei luoghi sopra menzionati sul territorio comunale;

Visti:

- il D.P.R. 08.02.54 n. 320 "Regolamento di Polizia Veterinaria";
- l'ordinanza del Ministero della salute del 6 agosto 2013 concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani, come modificata dall'ordinanza del 3 agosto 2015 e prorogata fino al 7 settembre 2017;
- le norme in materia di tutela del decoro urbano e del patrimonio pubblico
- la Legge 24.11.1981. n. 689;
- gli artt. 7 bis, comma 1 bis, e 50, comma 5, del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267;
- il Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati approvato con delibera del Consiglio comunale n. 18 del 31.03.2017

ORDINA

dalla data della presente ordinanza ai proprietari e ai detentori, a qualsiasi titolo, di cani di rispettare i seguenti divieti e prescrizioni comportamentali:

1. Accesso in aree pubbliche:

- è fatto divieto l'accesso ai cani, anche se custoditi, nei giardini e aree verdi privi di percorsi lastricati e comunque nelle aree destinate ai giochi per bambini;
- è fatto obbligo di condurre cani nei giardini, nei parchi e aree verdi attrezzate muniti di percorsi lastricati, o comunque pavimentati, esclusivamente tenuti al guinzaglio;
- è fatto obbligo dopo aver alimentato cani vaganti in aree pubbliche o aperte al pubblico, di rimuovere le ciotole vuote e i resti di cibo a terra per evitare problemi di natura igienico-sanitaria;

2. Raccolta deiezioni:

- è fatto obbligo ai proprietari dei cani e alle persone, anche solo temporaneamente, incaricate della loro custodia e/o conduzione, di provvedere immediatamente all'asportazione delle deiezioni e alla pulizia del suolo qualora i suddetti animali sporchino le strade, le piazze, i marciapiedi, i giardini pubblici e tutte le aree pubbliche in genere o luoghi aperti al pubblico nel territorio comunale;
- è fatto divieto che il proprietario, il custode o il conduttore lasci il cane vagare liberamente alla ricerca del luogo ove svolgere le proprie funzioni;
- al fine di cui sopra è fatto obbligo ai proprietari dei cani e alle persone, anche solo temporaneamente, incaricate della loro custodia e/o conduzione, di essere sempre forniti nei casi di accompagnamento in aree pubbliche o di uso pubblico di strumenti idonei a raccogliere eventuali deiezioni solide prodotte nonché di bottigliette d'acqua per lavare immediatamente le deiezioni liquide e lo sporco lasciato dalle deiezioni solide;

3. Condotta dei cani:

- il proprietario o detentore dell'animale è responsabile di ogni azione del cane da lui condotto;
- è fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio e, ove sia necessario, anche l'apposita museruola qualora gli animali possano determinare pericolo, danni o disturbo;
- è fatto divieto di affidare i cani a persone che per età o condizione fisica siano incapaci di garantire idonea custodia dell'animale stesso;
- i proprietari dei cani e le persone anche solo temporaneamente incaricate della loro custodia devono impedire che gli animali vaghino liberamente senza controllo.

AVVERTE

- che le violazioni alla presente ordinanza relativamente all'eliminazione e asporto delle deiezioni solide nonché alla dotazione di apposita idonea attrezzatura per l'immediata rimozione e pulizia del luogo, ai sensi del vigente Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati approvato con

delibera del Consiglio comunale n. 18 del 31.03.2017 comportano una sanzione pari a un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 150,00;

- che per tutte le altre violazioni, non previste da specifiche disposizioni di legge, si applica ai sensi dell'art. 7 bis del TUEL la sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00;

- che i trasgressori avranno facoltà di estinguere l'illecito mediante il pagamento in misure ridotta della sanzione prevista dai precedenti capoversi nella misura, stabilita ai sensi dell'art. 16, comma 2 della legge n. 689/1981 e ss. mm. e ii.;

- che sono esenti dalla disciplina della presente ordinanza i cani guida per ciechi, i cani delle forze di pubblica sicurezza e della protezione civile nell'esercizio dell'attività istituzionale;

DISPONE

- di dare la massima pubblicità alla presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg., alla pubblicazione sul sito internet del Comune, mediante l'affissione e divulgazione tramite gli organi di stampa locali;

- che il Comando dei Vigili Urbani provveda alla posa di idonea segnaletica.

DEMANDA

al Comando di Polizia Municipale e alla Stazione Carabinieri di Chiaravalle C., per quanto di propria competenza, a vigilare sull'osservanza della presente Ordinanza ed a segnalare le eventuali inadempienze.

NOMINA

Responsabile del procedimento il sig. Antonio Pileggi Vigile Urbano Coordinatore del Settore di Polizia Municipale

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. territorialmente competente, entro il termine di giorni sessanta, e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di giorni centoventi, decorrenti dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Chiaravalle Centrale, 20 giugno 2017



IL SINDACO

Domenico Savio DONATO